

AMBIENTE E RISORSE

Commento a pag. 20
Testo a pag. 39

Ambiente. Il nuovo modello per la tutela penale - Dal 29 maggio è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante «*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*». Il nuovo dispositivo di legge rappresenta una sorta di spartiacque nel diritto ambientale italiano perché, per la prima volta, introduce illeciti penali di natura delittuosa che, oltre ad aggravare sensibilmente il quadro sanzionatorio esistente, prevedono la punizione di condotte che realmente danneggiano le risorse ambientali e anche la salute, l'incolumità e la vita. In particolare, la legge n. 68/2015, ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-*bis* denominato «*Dei delitti contro l'ambiente*», all'interno del quale sono previsti i nuovi delitti di inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenze del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica. Nonostante la portata della riforma non mancano le zone d'ombra, a partire dal mancato coordinamento tra la già esistente legislazione ambientale contravvenzionale prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e le nuove fattispecie delittuose. A questa prima e corposa analisi, farà seguito, a breve, un numero monografico di *Ambiente&Sicurezza* dedicato all'analisi del nuovo dispositivo di legge.

PREVEZIONE E PROTEZIONE

Commento a pag. 44
Testo a pag. 51

DURC, l'adempimento ora anche on line - Dopo una lunga attesa, è ufficiale la riforma del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il 1° giugno, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 il D.M Lavoro 30 gennaio 2015, il provvedimento di semplificazione che ridisegna completamente la disciplina applicativa di questo delicato strumento con il quale, ormai, quasi quotidianamente da anni le imprese, le pubbliche amministrazioni e i professionisti devono fare i conti. Non mancano, però, lati pochi chiari su cui si attende un intervento del Ministero. Dal 1° luglio operative le nuove procedure.

Articolo a pag. 55

Appalti pubblici, la sicurezza deve avere un'incidenza adeguata - Un documento predisposto da Itaca (l'Istituto per la trasparenza, l'aggiornamento e la certificazione degli appalti della Conferenza delle regioni e delle province autonome) ha lo scopo di fare il punto sui costi e sugli oneri della sicurezza e ripercorre le principali posizioni legislative, giurisprudenziali e dottrinali, fornendo un supporto operativo utile soprattutto per le stazioni appaltanti, ma anche per gli operatori economici, sotto il profilo della valutazione dei cosiddetti oneri aziendali della sicurezza nella fase della gestione delle procedure di affidamento dei contratti di lavori pubblici.

Sentenza a pag. 63
Commento a pag. 65

Dalla Cassazione una pronuncia ancora favorevole al datore di lavoro - Il delicato tema della formazione in materia di sicurezza sul lavoro è ancora una volta al centro dell'attenzione dei giudici di legittimità. Com'è noto, il dovere formativo rappresenta uno degli obblighi fondamentali del datore di lavoro, delineato nei suoi tratti essenziali dall'art. 2087 del Codice civile e che trova nell'art. 18, comma 1, lett. I) del D.Lgs. n. 81/2008, una sua prima specificazione. Secondo la Cassazione, però, l'enunciazione di cui alla lett. I) si risolve in una disposizione programmatica priva di sanzione penale.

Articolo a pag. 70

Verifiche delle attrezzature di lavoro: indicazioni per una corretta gestione - Nel panorama degli adempimenti gestionali a carico del datore di lavoro disegnato dal D.Lgs. n. 81/2008, un capitolo molto delicato è quello delle verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro; si tratta, com'è noto, di un articolato regime che prevede controlli di natura pubblicistica che il legislatore ha stabilito per quelle attrezzature ritenute a maggior rischio per gli infortuni sul lavoro. Il documento del Comitato paritetico territoriale (CPT) di Padova fornisce alcune indicazioni interpretative, con l'obiettivo di dare un aiuto ai datori di lavoro e ai professionisti sugli aspetti più controversi della disciplina delle verifiche.

<p>Sentenza a pag. 85 Commento a pag. 90</p>	<p>Una nuova sentenza di merito dà ragione al coordinatore - Per imprudenza, negligenza, imperizia e in violazione delle norme di prevenzione infortuni, un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione aveva contribuito a cagionare lesioni gravissime a un lavoratore autonomo che operava in cantiere per conto dell'impresa affidataria. Ma i giudici di merito lo hanno assolto. Il motivo? Il CSE deve coordinare le lavorazioni e non impartire specifiche indicazioni sulle modalità di lavoro.</p>
<p>Il Caso a pag. 94</p>	<p>Responsabilità del datore di lavoro per prassi non corrette - Il datore di lavoro, quale soggetto primariamente responsabile della sicurezza, deve possedere la cultura e la <i>forma mentis</i> di garante di quel bene costituzionalmente rilevante costituito dall'integrità psico-fisica del lavoratore: in questa veste, ha il preciso dovere in primo luogo di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste per le singole lavorazioni e, in secondo luogo, di attivarsi e di controllare, sino alla pedanteria, che le norme e le disposizioni aziendali siano assimilate dai lavoratori nell'ordinaria prassi di lavoro. Proprio con riguardo alla responsabilità del datore di lavoro, la giurisprudenza si è pronunciata in varie occasioni.</p>
<p>Sintesi a pag. 116</p>	<p>Sicurezza lavoratori marittimi - Il <i>decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67</i> apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 53/2011, recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, in particolare armonizzandone la disciplina con la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del del 22 maggio 2015, n. 117).</p>
<p>Massima e nota a pag. 120</p>	<p>Responsabilità. Esclusione - Il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato dalla sentenza della Cassazione, S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (<i>Cassazione, sezione lavoro, 13 aprile 2015, n. 7388</i>).</p>
<p>Massima e nota a pag. 121</p>	<p>Obblighi. Individuazione - In tema di infortuni sul lavoro, dall'art. 2087 del Codice civile non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta a evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere esistente la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia pur sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati (<i>Cassazione civile, sezione lavoro, 3 aprile 2015, n. 6881</i>).</p>
<p>Massima e nota a pag. 122</p>	<p>Datore di lavoro. Posizione di garanzia - L'errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligenzatamente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, sia a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui, qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (<i>Cassazione penale, sezione IV, 13 marzo 2015, n. 13864</i>).</p>

RIFIUTI E BONIFICHE

<p>Articolo a pag. 98</p>	<p>SISTRI. Dalla valutazione delle criticità alle proposte di modifica - Limiti del monitoraggio dei veicoli e della proliferazione procedurale; eliminazione dei dispositivi USB per l'accesso al sistema telematico e contestuale sostituzione con normali sistemi d'identificazione degli utenti non fondati sull'uso di dispositivi fisici; utilizzo di <i>format</i> di inserimento dei dati che ripropongano l'attuale articolazione di formulari e dei registri di scarico, allo scopo di semplificare la raccolta delle informazioni. Questi alcuni dei punti che, partendo dall'analisi delle cause del fallimento, animano il dibattito sulla riforma del servizio di gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) in vista dell'assegnazione a un nuovo fornitore.</p>
----------------------------------	--

Sintesi a pag. 117	Siti contaminati. Credito di imposta - Il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico n. 15a03950 dà notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 maggio 2015 recante « <i>Modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale</i> » ai sensi del D.M. 7 agosto 2014, unitamente alla procedura di prenotazione delle risorse finanziarie disponibili per il riconoscimento del credito (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 25 maggio 2015, n. 119, e all'indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it).
Massima e nota a pag. 123	Tarsu. Competenze - Nell'esercizio del potere di cui all'art. 21, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 22/1997, è confermato nel periodo transitorio, seguente all'entrata in vigore del citato decreto, in capo all'ente locale, il potere di disciplinare in via regolamentare, l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (<i>Cassazione, sezione tributaria, 2 aprile 2015, n. 6704</i>).
Massima e nota a pag. 124	Rifiuti. Sottoprodotti - Integra il reato previsto dall'art. 256, D.Lgs. n. 152 del 2006 l'abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotto (<i>Cassazione penale, sezione III, 9 aprile 2015, n. 17126</i>).

AMBIENTE E RISORSE

Il Caso a pag. 101	La nuova rilevanza penale delle condotte di "impedimento al controllo" - Il dibattito che ha preceduto l'uscita della recentissima legge 22 maggio 2015, n. 68 « <i>Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente</i> » (si veda l'approfondimento a pag. 20) non ha sostanzialmente riguardato il cosiddetto reato di « <i>Impedimento del controllo</i> », introdotto ora all'art. 452 septies del Codice penale destinato a incidere significativamente sull'accertamento degli illeciti in materia ambientale. Questa ipotesi di reato richiama la fattispecie di cui all'art. 137, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, in tema di impedimento dell'accesso allo scarico, estendendone tuttavia la sfera di penale rilevanza. La nuova disposizione è destinata ad assumere un ruolo di presidio centrale rispetto all'attività di investigazione, controllo e possibile conseguente repressione dei reati contro l'ambiente così come per quelli in tema di igiene e sicurezza del lavoro. È, quindi, opportuno, al fine di meglio comprendere la condotta considerata dal nuovo delitto in commento, richiamare brevemente i presupposti "storici" della fattispecie di cui all'art. 137, D.Lgs. n. 152/2006.
Sintesi a pag. 116	Lotta all'assottigliamento dello strato di ozono - La decisione (UE) del Consiglio 11 maggio 2015, n. 2015/798 autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, durante le conferenze delle parti di tale Convenzione e le riunioni delle parti del protocollo nel 2015 e 2016 (in <i>G.U.C.E. L</i> del 22 maggio 2015, n. 127).
Sintesi a pag. 118	Energia. Certificazione e accreditamento. SGE - Il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico n. 15a03816 dà notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico, del decreto interministeriale 12 maggio 2015 recante « <i>Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di esco, esperti in gestione dell'energia e sistemi di gestione dell'energia</i> » ai sensi dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 102/2014 (attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 23 maggio 2015, n. 118).
Sintesi a pag. 118	Diagnosi energetiche e SGE ex ISO 50001. Contributi e finanziamenti - Il comunicato del Ministero dello Sviluppo economico n. 15a03817 dà notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico, del decreto interministeriale 12 maggio 2015 recante « <i>Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001</i> », ai sensi dell'art. 8, comma 9, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 23 maggio 2015, n. 118, e all'indirizzo www.ambientesicurezzaweb.it).

Massima e nota
a pag. 125

Acque demaniali. Scarico - In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disciplina degli scarichi ha carattere unitario, essendo applicabile a chiunque sia autorizzato allo scarico in corpi recettori idrici, sicché il Comune titolare di uno scarico autorizzato dalla Provincia, che violi le prescrizioni limitative e conformative da questa impartite nel provvedimento di autorizzazione, commette un illecito amministrativo comune, ai sensi dell'art. 133, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, e, tenuto conto che il rapporto autorizzatorio non scaturisce da un accordo tra pubbliche amministrazioni, né da un affidamento di pubblico servizio, l'opposizione del Comune all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia per il suddetto illecito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (*Cassazione civile, sezioni unite, 26 marzo 2015, n. 6059*)

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ

Sintesi a pag. 116

EMAS. Indicatori di prestazioni ambientali. Settore commercio - La *decisione (UE) 2015/801 della Commissione del 20 maggio 2015* riporta, in Allegato, il (primo) documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio, demandando, inoltre, alle organizzazioni del settore del commercio al dettaglio registrate EMAS la dimostrazione in dichiarazione ambientale (DA) di come siano state applicate le menzionate migliori pratiche di gestione ambientale nonché i relativi esempi di eccellenza di riferimento settoriale (in *G.U.C.E. L del 22 maggio 2015, 127*).

SOSTENIBILITÀ & IMPRESA

Articolo a pag. 106

Gestione ambientale nuovo vantaggio competitivo - Le strategie di gestione ambientale stanno vivendo una straordinaria trasformazione, grazie a nuovi e molto incisivi stimoli che provengono sia dallo sviluppo normativo sia dai feedback del mercato. In particolare, negli ultimissimi mesi vanno profilandosi all'orizzonte molti cambiamenti nel quadro di riferimento per l'*Environmental Management*, che le imprese devono cogliere come segnali di quello che sarà il futuro e come opportunità di ulteriore crescita e maturazione delle proprie strategie in questo ambito.

Articolo a pag. 112

Impronta ambientale come metro per la sostenibilità dei prodotti - Per molti anni il paradigma industriale prevalente è stato che sostenibilità ambientale e competitività fossero in competizione. Alcune *lobby* industriali hanno influenzato l'opinione pubblica e i decisori politici con considerazioni incentrate sull'assioma "protezione ambientale = perdita di posti di lavoro". In realtà, purtroppo, questa situazione è ancora radicata in alcuni settori industriali e in alcuni paesi europei, nonostante ormai esistano prove inconfutabili di quanto, sul piano pratico, ambiente e competitività siano elementi che, se sviluppati in sinergia, determinano il successo di un'azienda. Primo passo: identificare le aree di miglioramento sul piano dell'impatto.